

Causa C-691/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 novembre 2021

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)

Data della decisione di rinvio:

10 novembre 2021

Ricorrenti in cassazione:

Cafpi SA

Aviva assurances SA

Convenuta in cassazione:

Enedis SA

1 Oggetto e dati della controversia

- 1 Il 28 luglio 2010 alcuni apparecchi elettrici di un'agenzia della società Cafpi presentavano malfunzionamenti presumibilmente dovuti a una sovratensione provocata da una rottura del circuito neutro della rete di distribuzione elettrica.
- 2 La società Cafpi e il suo assicuratore, la società Aviva assurances, invocano la responsabilità della società Enedis, gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica e, a tale titolo, l'hanno citata per il risarcimento del danno subito.
- 3 La società Enedis fa valere che sono applicabili solo le regole della responsabilità per danno da prodotti difettosi [articoli da 1245 a 1245-17 del codice civile (codice civile)], tra cui il termine di prescrizione di tre anni (articolo 1245-16 del codice civile) che essa ha opposto alla loro azione di risarcimento.
- 4 Con sentenza del 6 luglio 2018, il giudice ha escluso l'applicazione degli articoli 1245 e seguenti del codice civile, respingendo tuttavia nel merito le domande.

- 5 Con sentenza del 6 febbraio 2020, la Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) ha annullato la suddetta decisione. Essa ha anzitutto ricordato che, nel regime della responsabilità per danno da prodotti difettosi, il produttore responsabile è segnatamente il fabbricante di un prodotto finito. A suo giudizio, il prodotto finito è quello pronto per la distribuzione. Nel caso di specie, l’elettricità prodotta, in particolare dalla società Électricité de France, non è un prodotto finito in quanto è ad alta tensione, e quindi inadatta al consumo. È la società Enedis che procede alla sua trasformazione per poterla distribuire al consumatore finale. Detto giudice ne ha dedotto che la società Enedis è il fabbricante del prodotto finito destinato ad essere distribuito al consumatore, di modo che essa ha la qualità di produttore. La Cour d’appel (Corte d’appello) ha quindi dichiarato che il regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi era applicabile e che l’azione delle società Cafpi e Aviva era irricevibile per intervenuta prescrizione.
- 6 Le società Cafpi e Aviva hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Esse sostengono che la Cour d’appel (Corte d’appello), stabilendo la qualità di produttore della società Enedis, ha violato gli articoli 1245-2 e 1245-5 del codice civile, che recepiscono la direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

2. Disposizioni rilevanti

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999

- 7 L’articolo 1 così dispone:
«Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
- 8 L’articolo 2 così dispone:
«Ai fini della presente direttiva, per “prodotto” s’intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per “prodotto” s’intende anche l’elettricità».
- 9 L’articolo 3 dispone, nel passaggio che qui rileva, quanto segue:
«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito (...)».

Codice civile francese

- 10 Gli articoli da 1245-1 a 1245-17 del codice civile contengono le disposizioni di recepimento della direttiva 85/374/CEE.

3. Posizioni delle parti

1. Società Caffi e Aviva

- 11 Le società Caffi e Aviva sostengono che la società Enedis è un distributore di energia e non un produttore. Esse affermano che la società Enedis è gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica, che essa gestisce e mantiene, e ha soltanto l'onere della distribuzione dell'energia elettrica prodotta da diversi produttori, in particolare dalla società Électricité de France. Esse sostengono che la separazione delle attività di produzione e distribuzione è stata imposta dalla direttiva 96/92/CE, del 19 dicembre 1996, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successivamente dalla direttiva 2003/54/CE, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
- 12 Nella sua qualità di gestore del sistema dell'energia elettrica, la società Enedis è incaricata di trasportare e distribuire l'energia elettrica proveniente dal produttore di quest'ultima e il suo unico intervento sul voltaggio dell'energia trasportata non fa di essa il produttore di un prodotto finito nuovo – l'energia elettrica distribuita – distinto dall'energia elettrica che le viene così fornita.
- 13 Le società Caffi e Aviva sottolineano che l'energia elettrica, una volta prodotta, è infatti consumabile, a prescindere dalla sua tensione, purché il sistema che la riceve sia adatto a sopportare una tale tensione. Esse sostengono che l'intervento del gestore del sistema di energia elettrica sul livello di tensione dell'energia elettrica trasportata non è sufficiente a conferirgli la qualità di produttore di un prodotto nuovo distinto, poiché qualsiasi consumatore può utilizzare trasformatori per far funzionare apparecchi a basso voltaggio.

2. Società Enedis

- 14 La società Enedis sostiene che, nel regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la nozione di produttore è una nozione autonoma indipendente da quella di produttore di energia ai sensi della normativa relativa al mercato europeo dell'energia.
- 15 Nel regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il produttore è colui che offre al pubblico un prodotto in grado di essere utilizzato o consumato. L'energia elettrica prodotta nelle centrali, ad altissima o alta tensione, è inadatta al consumo ed è l'operazione di trasformazione in energia elettrica a media o bassa tensione, da parte del gestore del sistema di distribuzione, che consente all'energia elettrica di divenire un prodotto in grado di essere utilizzato o consumato dai clienti. Ne consegue che l'elettricità così trasformata dal gestore del sistema di distribuzione costituisce il prodotto finito di cui esso è il produttore.

4. Valutazione della Cour de cassation (Corte di cassazione)

- 16 L'impugnazione solleva la questione se un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica, che modifica la tensione dell'energia elettrica ai fini della sua distribuzione al consumatore finale, debba essere considerato un «produttore» di energia elettrica ai sensi della direttiva 85/374/CEE.
- 17 L'avvocato generale conclude per la cassazione della sentenza della Cour d'appel (Corte d'appello). Egli rileva che la qualifica di produttore attribuita alla società Enedis è contraria ai principi fondamentali dell'organizzazione del settore dell'energia elettrica quale risulta dalle varie direttive sul mercato interno dell'energia elettrica. L'avvocato generale aggiunge che attribuire alla società Enedis, che non è produttore di energia elettrica ai sensi del Code de l'énergie (codice dell'energia) e delle direttive sul mercato interno dell'energia elettrica, la qualità di produttore ai sensi del codice civile e della direttiva 85/374/CEE, di cui il primo è la trasposizione, sarebbe poco compatibile con il requisito di chiarezza e di leggibilità della legge. Egli fa del pari valere che l'analisi della Cour d'appel (Corte d'appello) porta a distinguere due diverse categorie di energia elettrica, l'elettricità «materia prima» prodotta e trasportata dalle reti di trasporto, e l'elettricità «prodotto finito» distribuita dal sistema di distribuzione, mentre l'articolo 1245-2 del codice civile, secondo cui l'energia elettrica è un prodotto, non opera alcuna distinzione. L'avvocato generale sottolinea infine che tale analisi è contraria alla realtà dei rapporti contrattuali ed economici tra i diversi operatori del settore, poiché il gestore del sistema di distribuzione non può produrre energia elettrica a partire da una materia prima che non ha acquistato e, in secondo luogo, non vende tale energia elettrica, dal momento che il consumatore la acquista dal fornitore.
- 18 I giudici di merito francesi, investiti delle azioni di responsabilità contro la società Enedis, a seguito di sovratensioni di corrente elettrica, hanno adottato soluzioni divergenti quanto al regime di responsabilità applicabile.
- 19 Giudici di altri Stati membri dell'Unione si sono pronunciati a favore della qualifica di produttore. Così, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha dichiarato che il gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica doveva essere considerato un produttore qualora modifichi in maniera significativa il prodotto elettricità trasformandone la tensione ai fini del suo utilizzo da parte del consumatore finale (sentenza del 25 febbraio 2014, VI-ZR 144/13, punti da 12 a 17).
- 20 Una siffatta interpretazione non si impone tuttavia con la forza dell'evidenza e non è certo che essa venga adottata da tutti i giudici dell'Unione europea. Infatti, tale qualifica di produttore attribuita a un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica potrebbe non essere compatibile con le direttive relative al mercato europeo dell'energia elettrica, in particolare con la direttiva 96/92/CE, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2003/54/CE, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni

per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e la direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE. Tali direttive hanno infatti imposto l'indipendenza dei gestori di sistemi di trasporto e di distribuzione, rispetto alle attività di produzione o di fornitura di energia elettrica, aperte alla concorrenza. In applicazione di tale normativa, in Francia, la legge n. 2004-803, del 9 agosto 2004, ha imposto la scissione del gruppo Électricité de France e la creazione di una nuova società per esercitare l'attività di gestione della rete pubblica di distribuzione, la società ERDF (Électricité Réseau Distribution France), divenuta Enedis, costituita il 1° gennaio 2008.

- 21 Si pone pertanto la questione se il gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica possa essere considerato quale «produttore» ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 85/374/CEE, dal momento che interviene sulla tensione dell'energia elettrica fornita dal produttore al fine di distribuirla al consumatore finale. Tale questione consiste nel determinare se la nozione di «produttore» di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva debba essere intesa in modo autonomo rispetto alla nozione di produttore e fornitore di elettricità ai sensi delle direttive relative al mercato interno dell'energia elettrica.
- 22 Occorre pertanto sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questione pregiudiziale

- 23 La Cour de cassation (Corte di cassazione) solleva pertanto la seguente questione:

«Se gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi debbano essere interpretati nel senso che il gestore di una rete di distribuzione di energia elettrica possa essere considerato quale “produttore”, qualora modifichi il livello di tensione dell'energia elettrica del fornitore ai fini della sua distribuzione al cliente finale».